

In matematica finanziaria ed attuariale, o in scienze statistiche ed attuariali, o in scienze matematiche, o in matematica e fisica, conseguono la qualifica di statistico ed attuario (coefficiente 271), di cui all'annessa tabella A conservando ad ogni effetto l'anzianità maturata nelle qualifiche di provenienza.

Art. 28.

Nella prima attuazione della presente legge e comunque per non oltre un triennio dalla data di entrata in vigore della legge medesima, i periodi di anzianità per le promozioni per scrutinio, per merito comparativo o per merito assoluto, per le promozioni a scelta, nonché per le promozioni mediante esami, fissati dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono ridotti di un terzo, nei confronti degli impiegati inquadrati nei ruoli di cui alle annesse tabelle A, B, C e D.

Art. 29.

Tutte le norme incompatibili con quelle contenute nella presente legge sono abrogate.

Art. 30.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1961, salvo quanto è previsto dal terzo comma del precedente articolo 9.

Art. 31.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà provveduto, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, alla ripartizione dei fondi iscritti nel bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il trattamento economico del personale assegnato al Ministero dell'industria e del commercio in base al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265.

Art. 32.

All'onere di lire 650 milioni, derivante dalla prima applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62, si provvederà a carico del capitolo di parte ordinaria relativo al: « Fondo destinato a far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso », iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio, occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO — GONELLA  
— TAVIANI — PELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

TABELLA A

RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	ORGANICO	
		dal 1° luglio 1961	dal 1° luglio 1963
1	2	3	4
<i>Carriera direttiva</i>			
900	Direttori generali . . . . .	6	6
673	Ispettori generali . . . . .	14	17
500	Direttori di divisione . . . . .	50	60
402	Direttori di sezione . . . . .	65	80
325	Consiglieri di 1ª classe . . . . .	197	242
271	Consiglieri di 2ª classe, statistici ed attuari (1) . . . . .		
229	Consiglieri di 3ª classe . . . . .		
		332	405
<i>Carriera di concetto</i>			
500	Ispettori capi e ragionieri capi . . . . .	4	5
402	Ispettori principali e ragionieri principali . . . . .	9	12
325	Primi ispettori e primi ragionieri . . . . .	14	18
271	Ispettori e ragionieri . . . . .	16	23
229	Ispettori aggiunti e ragionieri aggiunti . . . . .	18	27
202	Vice ispettori e vice ragionieri . . . . .		
		61	85
<i>Carriera esecutiva</i>			
271	Archivisti capi . . . . .	18	20
229	Primi archivisti . . . . .	34	38
202	Archivisti . . . . .	41	46
180	Applicati . . . . .	133	150
157	Applicati aggiunti . . . . .		
		226	254
229	Assistente alla vigilanza . . . . .	1	1
<i>Carriera del personale ausiliario</i>			
180	Commessi capi . . . . .	1	1
173	Commessi . . . . .	11	13
159	Uscieri capi . . . . .	34	39
151	Uscieri . . . . .	63	72
142	Inservienti . . . . .		
		109	125
173	Agenti tecnici capi . . . . .	1	1
159	Agenti tecnici . . . . .	9	10
		10	11

(1) L'assunzione alla qualifica di statistico ed attuario si effettua per un'aliquota non superiore al 10 % dei posti messi a concorso.